



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante “Regolamento interno del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente l’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, nella parte in cui stabilisce che i Ministri interessati provvedono, nei limiti indicati dallo stesso decreto, alle modifiche dell’organizzazione interna delle strutture generali affidate alla propria responsabilità e l’articolo 22, comma 3, che dispone il limite massimo di tre uffici e di sei servizi nell’articolazione interna del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, di nomina del Ministro On. Maria Elena Boschi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2014, recante il conferimento al Ministro senza portafoglio On. Maria Elena Boschi dell’incarico per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti l’8 maggio 2014, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con il Parlamento al Ministro senza portafoglio On. Maria Elena Boschi;

VISTO il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 23 settembre 2011;

RILEVATA la necessità di ridefinire l’organizzazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

INFORMATE le organizzazioni sindacali

D E C R E T A

Art. 1

Ambito di disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012. Il Dipartimento fornisce al Ministro per i rapporti con il Parlamento il supporto per lo svolgimento dei compiti delegati in materia dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Ministro per i rapporti con il Parlamento

1. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, di seguito denominato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definisce gli obiettivi da perseguire nelle aree di competenza, verifica la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, in ordine alle attività inerenti ai rapporti con il Parlamento, rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi o consessi, comunque denominati, che operano presso altre amministrazioni e istituzioni.
4. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza inerenti ai rapporti con il Parlamento, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a obiettivi specifici.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Art. 4

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra gli stessi uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.
2. Il capo del Dipartimento è coadiuvato, per gli affari di propria competenza, dal personale che opera nella Segreteria del Dipartimento.
3. Per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, su sua proposta il Ministro può attribuire le funzioni vicarie al coordinatore di uno degli uffici. Altrimenti le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica.
4. In assenza del dirigente preposto a uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, il coordinamento dell'ufficio è temporaneamente esercitato dal capo del Dipartimento, salvo che, su sua proposta, il Ministro lo attribuisca ad altro dirigente.

Art. 5

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in due uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in cinque servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
 - a) Ufficio I – *Attività legislativa e impegni del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari;*
 - b) Ufficio II – *Attività parlamentari di sindacato ispettivo, indirizzo e controllo.*
3. L'Ufficio I – *Attività legislativa e impegni del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari* si articola nei seguenti servizi:
 - a) Servizio I (*attività legislativa nella sede governativa e programmazione dei lavori parlamentari*);
 - b) Servizio II (*procedimenti legislativi nelle materie istituzionale e della giustizia, culturale, degli affari sociali e degli affari europei, internazionali e della difesa*);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

c) Servizio III (*procedimenti legislativi nelle materie economico-finanziaria, delle attività produttive, dell'ambiente, delle infrastrutture e del lavoro*).

3.1 Il Servizio I provvede agli adempimenti concernenti:

- a) le attività e le riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri;
- b) la presentazione alle Camere dei disegni di legge;
- c) la programmazione dei lavori parlamentari;
- d) l'acquisizione e la trasmissione tempestiva delle informazioni sui lavori delle assemblee parlamentari, anche al fine di assicurare la presenza dei rappresentanti del Governo;
- e) i rapporti con gli uffici dei gruppi parlamentari;
- f) l'analisi dell'attività legislativa e la redazione di rapporti periodici in materia;
- g) l'assistenza e le funzioni di segreteria per le relazioni del Ministro con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea.

3.2 I Servizi II e III, ciascuno per le materie di competenza, provvedono agli adempimenti riguardanti:

- a) *l'iter* parlamentare delle iniziative legislative, in ogni sede, e l'analisi dei testi;
- b) l'autorizzazione, previa istruttoria anche in raccordo con il Dipartimento affari giuridici e legislativi, alla presentazione di emendamenti governativi a progetti di legge all'esame delle Camere e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti di iniziativa parlamentare e sugli ordini del giorno, nonché la presentazione di relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari;
- c) il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo durante i lavori delle commissioni parlamentari;
- d) la manifestazione di volontà del Governo circa l'assegnazione dei disegni di legge o il trasferimento alla sede deliberante o redigente;
- e) l'invio al Parlamento delle risposte alle richieste di dati ed elementi informativi sui disegni di legge in *itinere* elaborati dalle amministrazioni competenti.

4. L'Ufficio II - *Attività parlamentari di sindacato ispettivo, indirizzo e controllo* si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizio I (*sindacato ispettivo parlamentare*);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

b) Servizio II (*attività di indirizzo e controllo*).

4.1 Il Servizio I provvede agli adempimenti riguardanti:

- a) l'impulso e il coordinamento dell'istruttoria per la risposta agli atti di sindacato ispettivo parlamentare di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche ai fini dell'eventuale integrazione degli elementi istruttori già predisposti;
- b) la delega per la risposta agli atti di sindacato ispettivo parlamentare di competenza dei Ministri;
- c) la risoluzione di eventuali conflitti di competenza, per l'istruttoria sugli atti di sindacato ispettivo, tra i Dicasteri o tra i Dipartimenti e le altre strutture della Presidenza del Consiglio e tra questi e i Dicasteri;
- d) il coordinamento dell'istruttoria per le sedute di interrogazioni a risposta immediata da parte del Presidente del Consiglio;
- e) la programmazione delle sedute di sindacato ispettivo presso le assemblee e le commissioni parlamentari, comprese quelle relative alle interpellanze urgenti e alle interrogazioni a risposta immediata;
- f) l'acquisizione e la tempestiva trasmissione delle informazioni sulle sedute dedicate agli atti di sindacato ispettivo, nonché la compilazione di statistiche sullo svolgimento parlamentare degli atti di competenza.

4.2 Il Servizio II provvede agli adempimenti riguardanti:

- a) l'istruttoria, la designazione e il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo per le discussioni sugli atti di indirizzo nelle commissioni e nelle assemblee parlamentari, nonché – quando occorra – per la formulazione dell'espressione unitaria della posizione del Governo sugli atti medesimi;
- b) la trasmissione al Parlamento, per il parere, degli schemi di atti normativi e di altri provvedimenti, di relazioni previste dalla legge e di altri documenti, nonché delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri;
- c) l'acquisizione e la tempestiva trasmissione delle informazioni sulle sedute dedicate agli atti di indirizzo, nonché la compilazione di statistiche sullo svolgimento parlamentare e sul seguito degli atti di competenza;
- d) il controllo degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, anche attraverso l'interlocuzione con gli uffici competenti delle Camere;
- e) la verifica della presentazione da parte delle amministrazioni di relazioni e documenti previsti da disposizioni di legge;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

f) i rapporti con gli uffici delle Camere per la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti e gli uffici autonomi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6

Servizi comuni per il Dipartimento

1. Le attività concernenti servizi comuni per il Dipartimento sono svolte nell'ambito degli Uffici e affidate, su disposizioni adottate dal capo del Dipartimento sentiti i coordinatori degli Uffici, alla responsabilità di dirigenti del Dipartimento, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate, per aree omogenee, mediante gli adempimenti che riguardano:

- la richiesta e l'assegnazione di personale non dirigenziale agli Uffici e ai Servizi;
- il sistema di rilevazione delle presenze e delle assenze dei dipendenti e gli adempimenti connessi e conseguenti;
- la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e di qualificazione;
- lo sviluppo del sistema informativo e delle applicazioni informatiche, l'organizzazione dell'archivio del Dipartimento e la sua alimentazione e gestione in formato digitale, anche in funzione della disponibilità in forma condivisa delle informazioni e dei documenti concernenti i compiti istituzionali del Dipartimento;
- il coordinamento con le altre strutture che fanno capo alle aree di responsabilità del Ministro, ai fini della gestione dei siti *web* istituzionali e della loro integrazione;
- la gestione dei capitoli del centro di responsabilità n. 3 "Rapporti con il Parlamento" e i dispositivi di pagamento;
- il controllo di gestione;
- la pubblicità delle informazioni inerenti agli incarichi dirigenziali, la trasparenza dell'azione amministrativa, la prevenzione della corruzione e le attività di comunicazione istituzionale.

3. Sono svolti dalla Segreteria del Dipartimento, sotto la responsabilità diretta del Capo del Dipartimento, gli adempimenti concernenti le spese e gli atti contabili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di Stato, il personale addetto ai medesimi Uffici e segreterie nonché gli altri adempimenti richiesti dal capo del Dipartimento concernenti il bilancio, il personale, l'archivio, le applicazioni informatiche, il controllo di gestione e gli oneri di pubblicità e di trasparenza. La Segreteria del Dipartimento assicura i servizi di segreteria per il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Dipartimento nel suo insieme e per gli Uffici di cui si compone, anche in riferimento alle rispettive attività operative.

4. Per esigenze funzionali specifiche e motivate il capo del Dipartimento può disporre, sentiti i coordinatori degli Uffici, l'impiego temporaneo o parziale di personale in Ufficio diverso da quello di assegnazione. Allo stesso modo possono disporre i coordinatori degli Uffici nell'ambito dei rispettivi Servizi.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Ogni riferimento all'Ufficio III del Dipartimento contenuto in atti e dispositivi già vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto s'intende riferito all'Ufficio II, salvo diverse, specifiche disposizioni.

2. E' abrogato il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 23 settembre 2011.

Art. 8

Entrata in vigore

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di registrazione della Corte dei Conti.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma 15 maggio 2015

Maria Elena Boschi